R. G.**/21 CP

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZ. FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio, composto da:

dott. Daniela Bruni Presidente

dott. Martina Gasparini Giudice rel.

dott. Silvia Bianchi Giudice

Vista l' "Informativa o, in subordine, istanza di autorizzazione ex art. 161, comma 7, l. fall. " depositata da [Debitore] in data 27 settembre 2021 con la quale il [Debitore] ha chiesto di "prendere atto dell'avvenuta stipulazione, in data 1° settembre 2021, fra il [Debitore] stesso, da un lato, il Ministero [omissis], dall'altro, del [omissis] Atto aggiuntivo [omissis], affinchè esso, ai sensi dell'art. 7, possa acquisire efficacia.- in subordine, autorizzarne la stipulazione ex art. 161, comma 7, l. fall.";

rilevato che, come evidenziato dalla ricorrente, tale Atto disciplina il completamento del finanziamento delle opere [omissis], essendo stata verificata dal CIPESS (delibera [omissis]) l'effettiva disponibilità dei [omissis] Mln di euro di cui [omissis];

considerato che l'Atto prevede, mediante successivi Atti Attuativi, la copertura economica di tutte le attività necessarie tanto alla realizzazione ed avviamento del [Opera Pubblica], quanto al compimento delle opere complementari, [omissis];

rilevato che, come indicato nelle premesse, l'Atto si è reso necessario al fine di consentire, "alla luce delle ulteriori somme da ultimo assegnate", "la prosecuzione degli interventi da parte del [Debitore]" e di "effettuare una complessiva e analitica ricognizione delle risorse tempo per tempo stanziate e ricostruire con precisione il quadro economico degli interventi e le voci di imputazione della spesa" e un tanto nell'ottica di favorire eventuali trattative, come dichiarato dall'Amministrazione concedente con nota prot. [omissis]e ribadito nella premessa 9 dell'Atto, "tese a procrastinare il proprio credito – tranne per le anticipazioni ex art. 35 del codice dei contratti – e a rivederne l'entità in funzione della rinuncia, da parte del concessionario, delle riserve ancora pendenti", trattative i cui contenuti il [Debitore], nell'interesse dei creditori e, più in generale, di quello pubblico, è disponibile a valutare e che dovranno anche contemplare "la rinuncia da parte del concessionario [ad] alcune attività che per necessità, urgenza o tipologia si ritiene preferibile siano portate avanti direttamente dal [Amministrazione Concedente]. Ciò al fine esclusivo di garantire l'interesse pubblico alla continuità di attività [omissis];

rilevato che secondo la ricorrente tale atto risulta essenziale per la prosecuzione dell'ordinaria attività del [Debitore], quella cioè per cui quest'ultimo è stato costituito, ed è rispondente agli interessi dei creditori ed attuativo degli obiettivi stabiliti dalla legge [omissis];

visto il parere positivo reso dai commissari giudiziali e depositato in data 30.9.2021 e rilevato come risulta ivi evidenziato "nell'ottica del divenire degli eventi aziendali e nell'ambito del [Opera Pubblica], la stipula del [omissis] Atto Aggiuntivo appare coerente e collegata al percorso di risanamento intrapreso, apparendo ad esso razionalmente adeguata";

ritenuto che, come altresì evidenziato dai Commissari, l'atto aggiuntivo rappresenti atto eccedente l'ordinaria amministrazione sotto il profilo degli aspetti ricognitivi di debito da parte del [Debitore] e degli aspetti transattivi legati a potenziali rinunce da parte di [Debitore] ad alcune attività, nonché dal rilascio di garanzie fidejussorie (l'art. 10.3 del [omissis] Atto Aggiuntivo prevede che [Debitore] rilasci una garanzia

RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

fidejussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione concedente pari al 100% della somma da erogare in favore del Concessionario);

considerato sussistente il requisito dell'urgenza tenuto conto che tale atto, oltre a costituire lo sviluppo e la prosecuzione del rapporto concessorio di cui alla Convenzione generale [omissis], rappresenta il presupposto per poter rilasciare la già richiesta autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti prededucibili urgenti da [Debitore] a [Fornitore Strategico] già depositata dalla ricorrente in data 13.9.2021 e, successivamente, con le risorse che perverranno a [Fornitore Strategico], per poter procedere al pagamento delle retribuzioni pregresse dei dipendenti di quest'ultima (con istanza di autorizzazione parimenti già depositata)

visto l'art 161 comma 7 l.fall.

p.q.m.

autorizza, ora per allora, la stipula fra il [Debitore] e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ed [omissis] del [omissis] Atto aggiuntivo ([omissis]),

Manda alla Cancelleria per la comunicazione URGENTE all'istante e ai c.g.

Venezia 6 ottobre 2021

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

Il giudice rel.

Dott.ssa Martina Gasparini